



PROVINCIA DI CUNEO  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

COPIA

N. 58

**Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento - modificazioni ed integrazioni al precedente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2010 (testo sostitutivo)**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **trenta** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventini**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Pertosa Fabio, Demarchi Paolo, Scaletta Paolo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio dott. Falda cede la parola al Consigliere prof. Revelli per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere prof. Revelli premette che l'argomento in oggetto è stato esaminato ieri nella Commissione urbanistica.

Prima di illustrare l'argomento, ringrazia i componenti della Commissione urbanistica i quali, nella seduta di ieri, hanno presentato un ordine del giorno composto da ventitré punti che, nonostante fossero numerosi, sono stati tutti esaminati.

La deliberazione in discussione questa sera consegue alla deliberazione che è stata approvata nel Consiglio del 30 giugno, con la quale si era ripermetrato il centro cittadino, inglobando nel centro abitato alcune zone che si sono evolute nel tempo (come la zona di Via Pignari, di Via Cuneo e di Via della Croce).

Con la ripermetrazione del centro cittadino, si rende necessario modificare anche la perimmetrazione del Centro Abitato relativa all'agevolazione del combustibile da riscaldamento, ovvero l'atto che consente di beneficiare della riduzione sul prezzo per l'acquisto del gasolio da riscaldamento; quindi, di fatto bisogna adeguare questa norma alla deliberazione del 30 giugno, quando venne modificato il centro cittadino, allargandolo di qualche centinaio di metri.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

AGEVOLAZIONE FISCALE PER COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL PRECEDENTE ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 09.02.2010 (TESTO SOSTITUTIVO)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 12 della Legge n. 488 del 23.12.1999 al quarto comma prevede che:
  - o con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei Decreti del Presidente del Con-

siglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della Legge 23.12.1998, n. 448 emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge, la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata Legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

- “a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinate al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo”;
- Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni:
  - 1) ricadenti nella zona climatica “F” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412;
  - 2) facenti parte di Province nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica “F”;
  - 3) della Regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
  - 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo Decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con Delibera di Consiglio dagli Enti Locali inte-

ressati. Tali Delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

- L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito in Legge 23 novembre 2000 n. 354, ha specificato che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- L'art. 27, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha inserito nell'articolo di cui al precedente punto dopo le parole "n. 412", le seguenti: "ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale";
- La deliberazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.01.2001, ha determinato l'ambito e le modalità di applicazione del beneficio di cui sopra;
- L'art. 13, comma 2 della L. 448 del 28.12.2001, finanziaria 2002, recita:  
"in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8 comma 10, lettera c) della L. 488 del 23.12.1998, come sostituito dal comma 4 art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- L'art. 17 bis del Decreto Legge 147/2003 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" successivamente convertito in Legge recita al comma 2:
  - all'art.8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della Legge 23.dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Considerato che:

- Dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31/12/2011 per effetto dell'art. 2,

comma 13 della L. 22/12/2008 n. 203 - Legge Finanziaria 2009 e dai chiarimenti forniti dall' Agenzia delle Dogane di Roma con nota prot. 178604 R.U. del 31.12.2009 con la quale si precisa che la previsione di cui al citato art. 2, non è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie relative agli anni 2010 e 2011 e che pertanto, prosegue la suddetta nota, "il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

- La Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cosiddetto "Decreto Fiscale") convertito, con modificazioni, nella Legge 28.2.2020 n. 8 non ha abrogato tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile.

Rilevato che:

- con la legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 dicembre 2018 è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, con decorrenza 1 gennaio 2019;
- entrambi gli originari Comuni di Saluzzo e Castellar appartenevano e pertanto il relativo territorio dopo la fusione continua ad appartenere alla zona climatica "E", come definito dal D.P.R. n. 412/93;
- l'agevolazione in argomento è stata disciplinata:
  - o dall'originario Comune di Saluzzo con i seguenti atti:
    - deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.2001 ad oggetto "Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento – individuazione zone non metanizzate art. 12 legge 488 del 23.12.1999" con la quale è stata riconosciuta l'agevolazione in argomento a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo come delimitato con D.G.C. n. 475 del 17.06.1993 e s.m.i.,
    - deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.03.2002 ad oggetto "Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento, modificazioni ed integrazioni al prece-

dente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 25/2001 (testo sostitutivo)” con la quale è stata estesa l’agevolazione alle case sparse ricadenti nel centro abitato dove ha sede la casa comunale opportunamente delimitate su apposita cartografia in forza dell’estensione dell’agevolazione di cui alla L. n° 448 del 28.12.2001 nonché aggiornata la planimetria in relazione all’intervenuta metanizzazione di alcune parti del territorio;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 27.11.2003 ad oggetto. “Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento, modificazioni ed integrazioni al precedente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 25/2002 (testo sostitutivo)”, con la quale è stata aggiornata la planimetria con l’intervenuta metanizzazione delle zone di S. Lazzaro, Via Torino e del Borgo Maria Ausiliatrice;
  - deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2005 ad oggetto. “Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento, modificazione ed integrazioni al precedente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 123/2003, con la quale è stata aggiornata la planimetria con l’estensione della rete di metanizzazione alla zona di Via Barge Vecchia – Reg. Via della Croce;
  - deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2010 ad oggetto. “Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento, modificazione ed integrazioni al precedente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 19/2005 (testo sostitutivo)”, con la quale è stato recepito il disposto della Legge Finanziaria 2010 che ha escluso l’agevolazione alle parti di territorio ricadenti nella perimetrazione del centro abitato dove è ubicata la casa Comunale, nonché aggiornata la situazione di metanizzazione e la conseguente zonizzazione a cui competevano i benefici;
  - o dall’originario Comune di Castellar con il seguente atto:
    - deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 06.02.2001 ad oggetto. “Individuazione territorio per beneficio riduzione costo combustibile per riscaldamento”;
- Riscontrato che:
- In relazione alla intervenuta fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, all’estensione della metanizzazione ed alla recente modifica e ricognizione della perimetrazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2020 e deliberazione della Giunta Comu-

nale n. 167 del 23.09.2020, occorre procedere all'aggiornamento delle planimetrie "*Delimitazione del centro abitato di Saluzzo art. 4 Dlgs 30-04-1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrata con perimetrazione relativa alla detrazione fiscale per combustibile da riscaldamento*" come segue:

- Per il territorio dell'originario Comune di Saluzzo:
  - recependo la nuova perimetrazione del Centro abitato, che con i citati atti ha inglobato porzioni di territorio lungo la S.P. 589 tronco Saluzzo – Busca, lungo la S.P 274 Saluzzo-Cervignasco, in corrispondenza di Via Bovo e via Lattanzi nonché di via Revello,
  - aggiornando la situazione di metanizzazione delle porzioni esterne al Centro abitato del Capoluogo a cui non compete più l'agevolazione in quanto fornite della rete di distribuzione del gas;
- Per il territorio dell'originario Comune di Castellar:
  - recependo la ricognizione della richiamata perimetrazione del Centro abitato dove ha sede la casa comunale,
  - aggiornando la situazione di metanizzazione delle porzioni esterne al Centro abitato della municipalità a cui non compete più l'agevolazione in quanto fornite della rete di distribuzione del gas;

Dato atto che:

- le predette perimetrazioni sono state predisposte a seguito di acquisizione della cartografia dalla soc. Italgas reti e Socogas;
- la modifica della perimetrazione in argomento è inserita all'ordine del giorno della Seconda Commissione Consiliare Permanente con competenze in materia di Urbanistica prevista per il 29-09-2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito apportando ai precedenti atti deliberativi le modifiche richiamate come rappresentato sulle due planimetrie allegate al presente atto;

Vista la delimitazione del centro abitato modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2020 richiamata;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi

dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 24.9.2020;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti rilevati, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

- 1) Di riconoscere i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n° 488 ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 30.09.2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000, n. 354 a:
  - tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Saluzzo, classificato per la sua interezza anche a seguito della fusione con il Comune di Castellar in fascia climatica "E", ricadenti al di fuori dei centri abitati del capoluogo e della Municipalità di Castellar, come delimitati da ultimo con D.C.C. n. 37 del 30.06.2020 ed evidenziati nelle planimetrie allegate, ad esclusione delle parti di territorio esterne ai predetti centri abitati metanizzate, rappresentati sulle medesime planimetrie come aggiornate con il presente atto.
- 2) Di approvare le planimetrie con individuate le delimitazioni di cui sopra facenti parte integrante del presente atto.
- 3) Di trasmettere il presente verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in adempimento a quanto previsto dalla norma sopra citata.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento:
  - non comporta oneri a carico del Comune.
  - è sostitutivo delle precedenti deliberazioni n. 2 del 09.02.2010 per l'originario Comune di Saluzzo e n. 2 del 06.02.2001 per l'originario Comune di Castellar.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Stante l'esigenza di perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti rilevati, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

---

---

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 08.10.2020 al 23.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 30.09.2020 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

---